



## Normativa di riferimento per le attrezzature serie Wheel

Le attrezzature serie Wheel e Cover (versione ALU e versione STEEL) sono progettate e costruite quali “attrezzature per l'esecuzione di lavori temporanei in quota” e più precisamente come attrezzatura da utilizzarsi in caso di pioggia per l'esecuzione di lavori temporanei in quota (su imbarcazioni). Le suddette attrezzature seguono scrupolosamente tutte le caratteristiche tecniche e costruttive previste dalle vigenti normative.

Vengono definite “attrezzature per l'esecuzione di lavori temporanei in quota” oltre alle scale i “ponti mobili su ruote” - con modalità di montaggio, uso, trasformazione e smontaggio, sostanzialmente ripetitive per tutti i diversi modelli presenti sul mercato, nonché le semplici configurazioni adottabili, peraltro assai difficilmente modificabili.

Le caratteristiche principali di tali attrezzature sono:

**1) Non hanno alcun collegamento al suolo:**

La completa assenza di fondazioni, plinti o collegamento al suolo garantisce che le attrezzature non possano essere considerate fisse.

**2) Sono dotate di ruote.**

La presenza di ruote su tutta la struttura ( e non solo per la chiusura ed apertura a soffietto) e l'assenza di rotaie per la movimentazione della stessa garantisce il reale utilizzo come attrezzatura per l'esecuzione di lavori temporanei in quota.

**3) L' altezza massima non supera gli 8 metri.**

La massima altezza entro gli 8 metri rende possibile (come chiarito dalla circolare allegata) la mancata applicazione del Pi.M.U.S.

**4) Hanno caratteristiche tecniche e costruttive atte ad essere montati, utilizzati e smontati in luoghi e tempi diversi a seconda delle esigenze degli operatori.**

Il montaggio di tali strutture è semplice e non richiede particolari conoscenze. Inoltre non è in alcun modo modificabile dall'utilizzatore.

**5) Non sono previste macchine collegate alla attrezzatura per la propria movimentazione.**

Se le attrezzature fossero dotate di qualsiasi macchina, motore sia elettrico che a scoppio per la propria movimentazione sarebbero soggette ad una diversa normativa “ normativa macchine” ed avrebbero bisogno anche della marchiatura CE.

La normativa di riferimento applicabile a queste attrezzature è quindi la normativa che regola la fabbricazione e la distribuzione **di Ponti mobili su ruote comunemente definiti “Trabattelli”**.

**Per tali prodotti non è richiesta alcuna autorizzazione incluso il Pi.M.U.S.**

**Inoltre, la direttiva macchina non disciplina i ponti mobili per cui non è applicabile la marchiatura CE.**

Di seguito riportiamo il testo della circolare N ° 30 del 2006 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale relativa agli **unici** obblighi del datore di lavoro di redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio di tali strutture.



## CIRCOLARE N. 30/2006

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

DIVISIONE VI All. n.: Prot. N. 15/VI/7821 del 03/11/2006 Alle Direzioni Reg.li e Prov.li del lavoro Alla D.G. per l'Attività Ispettiva Al Coordinamento Tecnico delle Regioni e P.A. Alle Organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro Alle Organizzazioni rappresentative dei lavoratori LORO SEDI

Oggetto: Art. 36-quater, D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i. – **Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi – Chiarimenti concernenti i ponteggi su ruote (trabattelli) ed altre attrezzature per l'esecuzione di lavori temporanei in quota in relazione agli obblighi di redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) e di formazione.**

Si fa riferimento alle numerose richieste di chiarimenti riguardanti gli obblighi del datore di lavoro in relazione alle operazioni di montaggio, uso e smontaggio di alcune attrezzature di lavoro per l'esecuzione di lavori temporanei in quota. Al riguardo, con particolare riferimento agli adempimenti, di cui all'art. 36-quater del D.Lgs. n. --626/94 così come introdotto dal D.Lgs. n. 235/03, concernenti la redazione di un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto e la relativa formazione degli addetti alle succitate previste operazioni, si comunica quanto di seguito riportato. Il comma 4 alla lettera d) del succitato art. 36-quater richiama anche i **"ponteggi su ruote"** in ordine agli obblighi previsti in generale per i ponteggi. Per tali attrezzature – comunemente denominate "trabattelli" –, considerate le modalità di montaggio, uso, trasformazione e smontaggio, sostanzialmente ripetitive per tutti i diversi modelli presenti sul mercato, nonché le semplici configurazioni adottabili, peraltro assai difficilmente modificabili –

**contrariamente a quanto si riscontra per i ponteggi metallici fissi – , per ciò che concerne la redazione del Pi.M.U.S. si ritiene sufficiente il semplice riferimento alle istruzioni obbligatorie fornite dal fabbricante, eventualmente completate da informazioni (ad esempio sugli appoggi e sugli ancoraggi) relative alla specifica realizzazione.** Per quanto riguarda la formazione degli addetti al montaggio, smontaggio o trasformazione dei trabattelli e per la stessa motivazione di cui sopra, si ritiene che il datore di lavoro debba dare attuazione a quanto già previsto dall'art. 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 626/94, tenendo comunque presente, per ciò che riguarda l'addestramento, i contenuti generali di cui al secondo e al quarto punto del modulo pratico dell'Accordo Stato, regioni e province autonome, del 26 gennaio 2006 pubblicato sulla G.U. in data 23 febbraio 2006. Sempre a proposito di formazione, si evidenzia che il termine di due anni, di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 36-quater del D.Lgs. n. 626/94, entro i quali gli addetti alle attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione decorre dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del citato Accordo, precisando che l'obbligo di partecipazione a tali corsi non si estende ai semplici utilizzatori dei ponteggi. Nel periodo transitorio, la pregressa esperienza biennale e triennale, rispettivamente per i lavoratori e per i preposti, che consente l'attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi, nelle more dell'effettuazione della formazione di cui al succitato art. 36-quater, può essere autocertificata ai sensi di legge dallo stesso lavoratore sotto la propria responsabilità. Tale autocertificazione dovrà fare riferimento all'attività lavorativa svolta presso imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato in un settore compatibile con l'attività d'uso dei ponteggi. Per ciò che riguarda altre attrezzature, quali ponti su cavalletti di altezza non superiore a metri 2, ponti sospesi, ponteggi a piani di lavoro autosollevanti e ponti a sbalzo, questo Ministero è dell'avviso che non trovano attuazione né le norme relative al Pi.M.U.S. né quelle relative alla formazione di cui al citato Accordo del 26 gennaio 2006. Infatti i ponti su cavalletti di altezza non superiore a metri 2 sono esclusi dal campo di applicazione della norma; i ponti sospesi e i ponteggi a piani di lavoro autosollevanti sono soggetti alla norme di cui al D.P.R. n. 459/96 e le istruzioni per l'uso che obbligatoriamente accompagnano l'attrezzatura (vedi punto 1.7.4 dell'Allegato 1 al D.P.R. n. 459/96) definiscono le modalità per il montaggio e lo smontaggio dell'attrezzatura e le istruzioni per l'addestramento dei lavoratori ai quali, comunque dovrà essere erogata dal datore di lavoro la formazione di cui al già citato art. 38 del D.Lgs. n. 626/94; i ponti a sbalzo sono soggetti alla normativa specifica di cui al D.P.R. n. 164/56 che, all'art. 25 definisce le regole per il montaggio dei ponti mentre, per ciò che concerne la formazione dei lavoratori, anche in tale ultimo caso il datore di lavoro farà riferimento al disposto di cui al già citato art. 38 del D.Lgs. n. 626/94. f.to

IL DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Lea BATTISTONI